



TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE FALLIMENTARE
VERBALE DI UDIENZA DI VERIFICA DEI CREDITI

Ciet Impianti S.p.A. in amministrazione straordinaria
TTE S.p.A. in amministrazione straordinaria
Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013
Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi
Commissario Straordinario Avv. Antonio Casilli

Il giorno 14 ottobre 2014 alle ore 10:00 innanzi al Dott. Antonio Picardi, G.D. alla procedura in epigrafe, nei locali della sezione fallimentare ove è convocata, per l'esame dello stato passivo, l'adunanza dei creditori della società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, sono presenti, per delega dell'avv. Antonio Casilli, l'avv. Giulia Leoni e l'avv. Vincenzo Floccari nonché vari creditori.

Con precedente provvedimento del 27 maggio 2014 è stata disposta, per l'udienza odierna, la verifica delle domande tempestive di insinuazione dei fornitori di CIET Impianti S.p.A., nonché l'esame delle domande tempestive di rivendica e/o restituzione presentate dai creditori di Ciet Impianti S.p.A. in A.s., Cometi S.p.A. in A.s., T.T.E. S.p.A. in A.S. , Mancini Re S.r.l. in A.S. e Sicurt S.p.A. in A.S.

Successivamente, con provvedimento del 30 settembre 2014, il G.D., su istanza del Commissario Straordinario, ha rinviato all'udienza del 18 novembre 2014 ore 10.00 l'esame delle domande tempestive di rivendica e/o restituzione presentate dai creditori di Cometi S.p.A. in A.s., Mancini Re S.r.l. in A.S. e Sicurt S.p.A. in A.S.

In relazione alle istanza tempestive di insinuazione al passivo presentate dai fornitori di CIET Impianti S.p.A. in A.S. e alle domande tempestive di rivendica e/o restituzione

presentate dai creditori di Ciet Impianti S.p.A. in A.s. e T.T.E. S.p.A. in A.S., sono stati predisposti i progetti di stato passivo, depositati dal commissario presso la competente Cancelleria in data 29 settembre 2014.

Si procede, quindi, all'esame dello stato passivo delle insinuazioni per crediti presentate dai lavoratori dipendenti, tenuto conto delle domande depositate, delle integrazioni intervenute e delle eventuali osservazioni.

L'ordine di esame sarà il seguente:

- 1) domande di rivendica e/o restituzione presentate dai creditori di Ciet Impianti in A.S.;
- 2) domande di rivendica e/o restituzione presentate dai creditori di T.T.E. S.p.A. in A.S.;
- 3) domande di insinuazione al passivo presentate di fornitori di Ciet Impianti S.p.A. in a.s.,

Sono presenti:

avv. Giulio Francesconi per Rettifica Aretina e Copy Service; avv. Serena Barbagli, in sostituzione dell'avv. Silvia Gionfra, per Siemens; Avv. Tommaso Baricchi, in sostituzione di avv. Baricchi Marco, per Odori S.r.l.; avv. Francesco Cherubini, in sostituzione dell'avv. Alberto Zilli, per Calzamara S.p.A.; avv. Brilli per Meridionale Costruzioni S.r.l.; avv. Roggiolani, in sostituzione dell'avv. Belfrancia, per Bandini Alfonso; avv. Simonetta Ficai, in sostituzione dell'avv. Sciabola, per Costruzioni Edili CDS; avv. Barbara Nocentini in sostituzione dell'avv. Demossi, per Serena Snc; avv. Brandini Dini Francesca per MEGAS S.R.L.; avv. Provenzan in sostituzione dell'avv. Tamburini, per Brusseservice; avv. Coleschi Katia per Supercar S.r.l.; avv. Giacomo Buonanno e Pasquale Moscati per ETL S.r.l.; Avv. Monacchini per Isoclima 2; avv. Cecilia Menconi per Menconi S.r.l.; Avv. Condoluci per Coimels S.r.l.; Avv. Luigi Spina per Fall. Mica Liviu; avv. Salvatori, in sostituzione dell'avv. Aldo Valentini, per Cima S.r.l.; avv. Federica Cenciarelli per Pierazzuoli Gomme S.r.l.; avv. Ragghianti per Telenetwork; Avv. Stefanelli, in sostituzione dell'avv. Pinzauti, per Lorenzini Alfiero; avv. Filippo Marangoni per Fall. Eurotel; Affibiato Maurizio per Gemi snc; avv. Giulio Mannelli per Autoricambi Parigi unitamente al l.r.p.t. avv. Alessandro Battista; Avv. Filomena De Luca per Scaf Scarl; avv. Menci per CEB Impianti S.r.l. e Baronti Michela; avv. Alessandro Rosselli per Edilizia Emiliana; avv. Bachini Romina per Concorde Security

Service; avv. Cascianini in sostituzione dell'avv. De Vito per BPE; avv. Emanuela Di Felice per Tavanti Mario; avv. Agresti Stefano per AS Investimenti; avv. Astengo per Borgatta Massimo.

1) ESAME DOMANDE DI RIVENDICA E/O RESTITUZIONE PRESENTATE DAI CREDITORI DI CIET IMPIANTI S.p.A. IN A.S.

- Viene esaminata la domanda n. 1 proposta da Santander Consumer Bank S.p.A.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo e delle osservazioni formulate dal ricorrente, propone il rigetto della domanda posto che la documentazione rilasciata dall'ACI, come da specifica dicitura in essa risultante, "*non costituisce certificazione*" e, quindi, non vale a provare in maniera certa né la proprietà del veicolo né l'affidamento a CIET di tale beni nè tantomeno la data di sottoscrizione del contratto di leasing. Né tantomeno può provare in maniera certa l'anteriorità del contratto di leasing all'apertura della procedura concorsuale la presentazione di querele, rilevato che le stesse si fondano esclusivamente su dichiarazioni unilaterali del ricorrente.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

rigetta la domanda presentata dalla ricorrente in quanto il ricorrente non ha provato l'affidamento del bene alla società attualmente in procedura aventi data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale.

- Viene esaminata la domanda n. 2 proposta da Water Time Il Boccione S.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, rilevata l'assenza di osservazioni, propone il rigetto della domanda di restituzione sulla base delle motivazioni già esposte.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

rigetta la domanda presentata dalla ricorrente sulla scorta delle argomentazioni esposte dal Commissario nel progetto di stato passivo.

- Viene esaminata la domanda n. 3 proposta da MPS Leasing & Factoring S.p.A.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dal ricorrente, propone il rigetto della domanda di restituzione stante la mancata prova in ordine alla conclusione del contratto di leasing ed all'affidamento dei beni al fallito in data anteriore con documenti aventi data certa anteriori all'apertura della procedura.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

rigetta la domanda presentata dalla ricorrente in quanto il ricorrente non ha provato l'affidamento del bene alla società attualmente in procedura aventi data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale.

- Viene esaminata la domanda n. 4 proposta da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, rilevata l'assenza di osservazioni, propone il rigetto della domanda di restituzione sulla base delle motivazioni già esposte. L'avv. Cascianini precisa che il valore dei beni è stato oggetto di domanda di ammissione al passivo già depositata, contesta altresì che i beni di strumentazione non siano facilmente identificabili in quanto precisamente descritti nell'istanza di rivendica alla quale sono state allegate le fatture di acquisto dei fornitori sub doc. n. 600/09 e 271/09.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

rinvia al 18 novembre 2014, invitando CIET a rinvenire i beni oggetto della domanda.

- Viene esaminata la domanda n. 5 proposta Leasys S.p.A.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dal ricorrente, propone il rigetto della domanda di restituzione stante l'avvenuta restituzione del bene.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

rigetta la domanda presentata dalla ricorrente.

2) ESAME DOMANDE DI RIVENDICA E/O RESTITUZIONE PRESENTATE DAI CREDITORI DI T.T.E. S.p.A. IN A.S.

- Viene esaminata la domanda n. 1 proposta da SICO S.p.A.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, propone la restituzione dei beni rinvenuti in azienda (n. 10 bidoni a fronte dei n. 11 richiesti).

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie la domanda presentata dalla ricorrente, disponendo la restituzione dei n. 10 bidoni richiesti.

3) ESAME DOMANDE TEMPESTIVE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO PRESENTATE DAI CREDITORI DI CIET IMPIANTI S.p.A. IN A.S.

- Vengono esaminate le domande n. 4 CFR SICUREZZA S.R.L., n. 5 ECOSERVIVI L'OLMO SCARL, n. 6 IRMUT Snc, n. 11 Ruffoli S.r.l., n. 21 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A., n. 36 FANI VINCENZO E C. S.R.L., n. 39 GEOFISICA TOSCANA S.A.S., n. 59 IK INTERKLIMA S.P.A., n. 61 S.C.Q. BELLUCCI S.R.L., n. 87 FIBERNET S.R.L., n. 93 BOLOGNAGRU SCARL, n. 112 C.D.L. S.R.L., n. 113 GUNNEBO ITALIA S.P.A., n. 190 SOCIETÀ INCISANA SABBIA S.R.L., n. 569 G.M. DI GHEZA MASSIMO, n. 978 CACCIOLA ASSICURAZIONI S.N.C., n. 1112 G.E.M.I. DI AFFIBBIATO MAURIZIO E IVAN SNC, n. 1177 BIENNEBI S.R.L.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, rileva l'inammissibilità dei ricorsi presentati dai predetti ricorrenti, stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 93 l. fall.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario, conferma l'inammissibilità dei ricorsi presentati dai predetti ricorrenti, invitando questi ultimi, se del caso, alla presentazione di una domanda tardiva di insinuazione al passivo.

- Vengono esaminate le domande n. 7 VOLTA MACCHINE S.R.L., n. 10 SCAR S.R.L., n. 34 SERAFINI ATTILIO S.R.L., n. 35 TRANSARNO TRASPORTI S.R.L., n. 38 COLOMBO S.P.A., n. 43 DIMENSIONE ELETTRONICA S.R.L., n. 50 FITRE S.P.A., n. 117 WATER TIME IL BOCCIONE S.R.L., n. 162 ROMAGNA CAVI S.P.A., n. 276 EUROS S.R.L., n. 440 LINE SISTEM SERVICE S.R.L., n. 444 TAGLIAVINI S.R.L., n. 485 AUTOTRASPORTI SPINOSA LUIGI E F. S.R.L., n. 497 NOVEFERM SCHIEVANO S.R.L., n. 543 SICILGESSO S.P.A., n. 545 MARINELLI UMBERTO S.R.L., n. 546 VALBETON S.R.L., n. 564 Siced AUTOMAZIONI S.R.L., , n. 601 Autoricambi Parigi Srl, n. 827 STE.DAN. TELECOMUNICAZIONI S.R.L., n. 831 I.M.E.P. S.R.L., n. 840 N.C.M. S.R.L. DI ALFANO E ALAIMO, n. 844 ARCAF COSTRUZIONI S.R.L., n. 845 PRIMAVERA S.C.A.R.L., n. 895 CALZAVARA S.P.A., n. 932 GEFCO ITALIA S.P.A., n. 934 G.F. DI GIUDICI FEDERICO, n. 949 SERVIZI GENERALI LOGISTICI DI MARIA CRISTINA ANTONELLI E C., n. 962 DRT OPERATION S.R.L., n. 980 INNOCENTI SANTI E FIGLI S.R.L., n. 988 MAREL S.R.L., n. 989 AUTOTRASPORTI LORENZI DI LORENZI ALFIERO E C., n. 1008 NEW PROGRESS DI MAGRO, n. 1110 COIMELS S.R.L., n. 1125 LUCESOLE S.R.L., n. 1198 ECOLSERVICE S.R.L., n. 1216 VARIA VERSILIA AMBIENTE S.R.L., n. 1222 CO.RET. S.A.S. DI PERRONE GIANCARLO E C., n. 1223 ASTEL SCARL, n. 1224 TRENITALIA S.P.A., n. 1225 RFI S.P.A., n. 1262 CONSORZIO ALTA TECNOLOGIA SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE, n. 80 Siemens S.P.A.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come richieste dai ricorrenti.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti di cui sopra come da domanda.

- Vengono esaminate le domande n. 2 Siad Spa, n.12 Optotec Spa, n. 15 Elebeton Srl, n. 16 Fall. Valagussa Srl In Liquidazione, n. 17 Europressvit Srl, n. 19 Conte Costruzioni Srl, n. 25 Cami Solution Srl, n. 26 Assem Di Giannotti Marco, n. 27 Truck Italia Spa, n. 28 Max Service Srl, n. 29 Laboratorio Delta Srl, n. 30 Telco Srl, n. 31 Aimag Spa, n. 32 Tecnocal Srl, n. 33 Nexans Intercablo Spa (Già Intecond Spa), n. 37 Bonomi Eugenio Spa, n. 40 Datacol Srl, n. 42 Emmetre Utensili E Ferramenta Srl, n. 46 S.II.FI., n. 51 Seiecom S.P.A, n. 56

S.C.R. Com Srl (In Fallimento), n. 57 Co.A.V. Cons. Autotr. Volum. Soc. Cons. Coop, n. 63 Mantobit S.P.A., n. 66 Sorini Marco, n. 67 Gas Plus Vendite S.R.L., n. 68 Trattoria Emiliana Snc Di Bozzetti Renato & C., n. 69 Chiarini E Ferrari Energia Srl, n. 70 Risi Livio Impresa Individuale, n. 76 B.G. Riparazioni Srl , n. 77 Edilizia Servizi Srl , n. 92 Morotti Giacinto Srl , n. 101 Aesys S.P.A., n. 108 F.Lli Ferretti E. & E. S.R.L, n. 111 I.S.E. Srl , n. 114 New Font S.R.L., n. 116 Impresa Pulizie Tergivetro Di Pistolesi Dina, n. 121 Pubblicità Caviè S.R.L. , n. 125 I.Co.T. Tec ., n. 128 Ceka F.P., n. 129 Edilmultiservices S.R.L. , n. 132 Petrucci Pali S.R.L., n. 138 Metro Services S.R.L., n. 142 Milani S.R.L., n. 145 Nexans Italia S.P.A., n. 146 Marinelli Italiano Sas Di Filiberto Marzi & C, n. 147 Cln Impianti Di Lazzari Luca, n. 149 Azienda Pluriservizi Macerata Spa, n. 150 Assoservizi Srl, n. 151 Etruria Impianti Di Duchi Srl, n. 155 Beton Valdera S.R.L., n. 158 Calcestruzzi Corradini S.P.A., n. 161 Fermarket, n. 165 Tenax Spa, n. 166 Consorzio Nuova Ute, n. 167 Canna Srl, n. 170 De'longhi Appliances S.R.L. , n. 172 Istituto Di Vigilanza Notturna, Diurna E Campestre, n. 181 Fallimento T.P.C. Srl , n. 189 Dini Srl, n. 203 Officina Meccanica Gnp S.R.L., n. 204 Tenzi Srl, n. 205 P.D.M.P. Impianti S.R.L. (Prima Meditel S.R.L.), n. 277 I.Co.G.E.A. Srl, n. 292 Logigas Srl, n. 306 Isoelectric S.R.L., n. 335 Autofficina Fei Di Fei Manuele, n. 338 Compel Distribuzione Srl, n. 343 C.T.F. Cooperativa Trasporti Fossombrone, n. 344 Studio Medico Associato Dr.G.Fonnesu-Dr.Ssa A.Sacchetti, n. 345 Friulana Calcestruzzi Spa, n. 347 Officine S. Lenardon Di Lenardon Silvano, n. 380 Forgione Costruzioni Speciali, n. 430 Esseauto Di Semboloni Alessandro, n. 431 L.L. Immobiliare Dei F.Lli Lucchesi Natalino E Lucchesi Carlo S.N.C. (Già B.L.T. Di Biagioni Alessandro & C. S.N.C.), n. 434 C.M.T. S.R.L., n. 437 R.E.A. Ricambi Di Verdelli, n. 438 Casa Del Trattore Sas, n. 439 Cooperativa Ceramica D'imola , n. 449 Upl Snc, n. 500 Vigilar Srl, n. 502 Perla Pneumatici Srl, n. 520 La Cava Giuseppe Ditta, n. 528 Trezeta Srl , n. 529 Brugg Kabel Ag , n. 530 Soil Test S.R.L., n. 534 Raetech S.R.L., n. 536 Centro Plast S.R.L., n. 537 Tecnocostruzioni S.R.L., n. 538 Zec Spa, n. 547 Siet S.R.L., n. 549 Col Giovanni Paolo Spa, n. 553 Goricolor Di Alessandro Gori, n. 558 Go.Al Tinteggiatura Di Gori Alessio, n. 561 Chiosi Srl, n. 578 Ghetti 3 Spa, n. 579 Impresa Di Pulizie Di Donnini R. Snc, n. 581 Dueffe Di Foti Domenico, n. 584 Franco Ristrutturazioni Di Franco Troian, n. 612 Cicai Soc. Coop. Cons. P.A., n. 613 Remer Srl, n. 615 Cea Snc, n. 619 Meccano Spa, n. 620 Techproject S.R.L., n. 636 Art-Tra S.R.L., n. 637 E.T.C., n. 641 G.&G. Service Srl , n. 645 Pierazzuoli Gomme Srl, n. 646 Realcom S.R.L. A Socio Unico, n.

670 Cemenbit Srl, n. 671 Polypiù Srl, n. 672 Ltm Soc. Coop.Metalmek A R.L. , n. 673 Gruppo Mercantile Servizi Srl, n. 674 Co.E.T. Srl , n. 675 Ceb Impianti S.R.L., n. 676 Abb Spa, n. 680 Centro Cartografico Marcella Cultrera, n. 708 Giorni Oscar Prefabbricati, n. 709 Tognaccini S.R.L. , n. 712 Sielte S.P.A., n. 713 Dieffe Assistenza S.N.C., n. 722 Passaglia Fulvio Ditta, n. 830 Siel Spa, n. 833 Tec Di Giuliattini E Franchini Snc, n. 835 Impresa Di Pulizia Passarella Snc, n. 836 Savet Srl , n. 838 Palmerini Autoricambi S.R.L., n. 839 Telenetwork Technologies S.R.L., n. 846 Fisitron Snc , n. 879 Tagliamuri Di Geom. Roberto Busca E Farina Fabrizio Snc, n. 979 Mite Srl , n. 982 Longhitano Impianti Di Longhitano Nicolò, n. 992 Ciofetti Srl, n. 994 Carlotti Giorgio Impresa Individuale, n. 1012 Pompeo Ponteggi Sas, n. 1014 Elettrica Sud S.R.L., n. 1021 Emiliambiente Spa, n. 1026 Vermeer Italia Srl, n. 1100 Eples Srl, n. 1101 Italricambi Service Snc Di Lavuri Sergio E C., n. 1102 Cora Calcestruzzi Lt Srl, n. 1104 Azienda Agricola Giofrè Michele, n. 1105 Diana Srl, n. 1106 S.M.I.E.T. S.R.L., n. 1108 M.E.Gas S.R.L., n. 1111 A.Polverini & Figli Spa, n. 1118 Guidotti Luigi Ditta, n. 1121 Sorveglianza San Gennaro Srl, n. 1127 Citernesi Secondo Calcestruzzi Srl, n. 1130 M&C Snc, n. 1156 Pontarolo Engineering Spa, n. 1162 Grace Energy Srl, n. 1164 I.V.M. S.R.L., n. 1167 Paladini Marcello Ditta Individuale, n. 1168 Mbf Edilizia Spa, n. 1174 Fallimento Euro G.P. Srl, n. 1178 T.M.A. Di Bogliari Roberta & C. Snc, n. 1182 Esserresse S.R.L., n. 1184 Studio Megabit Service Bergamo S.R.L., n. 1204 Gatto Snc, n. 1217 Cavalca V.Autogru Snc, n. 1218 Esseci Riparazioni Srl, n. 1219 S & P Costruzioni S.R.L., n. 1221 Roghi Gomme Srl, n. 1226 Mrg Srl, n. 1228 Tecnoisol Service Srl In Liquidazione E In C.P., n. 1231 Arezzo Coperture, n. 1234 Servizio Citroen Di Iovene Giovanni & C Snc, n. 1235 Brusservice Di Brussi Riccardo, n. 1238 Fim.Ers S.A.S., n. 1240 Gruppo Formula Spa, n. 1244 Md Elettromeccanica Snc, n. 1253 Imprese Individuale Rondinelli Raffaele, n. 1254 Duratel S.R.L, n. 1255 Morelli Spa , n. 1256 A.T. Kearney Italia, Inc., n. 1257 Powering Srl, n. 1258 Btg Italia Spa, n. 1259 F.Lli Falsetti Francesco & Paolo Sas., n. 1264 Marchetti Gomme Di Marchetti Pasqualino

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo nonché della circostanza che i ricorrenti non hanno formulato osservazioni, conferma quanto rilevato nel Progetto di stato passivo.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto rilevato dal Commissario nel Progetto di Stato passivo con riferimento ai predetti creditori.

- Viene esaminata la domanda n. 1 presentata da SUPERCAR S.R.L.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, ritiene opportuno precisare che il d.lgs. 231/02, così come previsto dallo stesso art. 1, comma 2, non trova applicazione per i crediti oggetto di procedure concorsuali. Del tutto irrilevanti nonché inconferenti le motivazioni circa l'applicabilità del decreto n. 80/90: si fa presente al ricorrente che lo stesso non è un custode giudiziario né tantomeno è custode di beni pignorati. L'avv. Coleschi insiste per l'accoglimento delle somme richieste a titolo di indennità di custodia.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti limitatamente all'importo di Euro 1.336.78 in via privilegiata ex art. 2756 c.c., con esclusione delle restanti somme in quanto non adeguatamente provata la relativa ragione di credito.

- Viene esaminata la domanda n. 54 presentata da LAND MOVER DI TONELLI EMANUELE

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come già esposte nel progetto di stato passivo. Il ricorrente non motiva in alcun modo il richiesto privilegio artigiano, limitandosi a richiederne l'applicazione e producendo documentazione senza formulare sulla stessa alcuna considerazione in merito. Peraltro il credito si riferisce prevalentemente alla vendita di beni prodotti da terzi.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo.

- Viene esaminata la domanda n. 55 presentata da Odori Srl,

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come già esposte nel progetto di stato passivo. L'avv. Baricchi insiste per l'ammissione degli interessi al tasso legale. Il Commissario rileva che la domanda non è stata avanzata in sede di insinuazione al passivo. Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette come da domanda, quantificando gli interessi legali in Euro 512,42.

- Viene esaminata la domanda n. 60 presentata MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L.,

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come richieste dai ricorrenti.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti di cui sopra in via chirografaria.

- Viene esaminata la domanda n.62 presentata da ITSA S.p.A.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come richieste dai ricorrenti nelle osservazioni inviate ai sensi dell'art 95, comma 2, l.fall..

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti di cui sopra in via chirografaria per la complessiva somma di Euro 370.801,42.

- Viene esaminata la domanda n. 95 presentata da Tavanti Mario Di Tavanti Franz

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita,

propone l'ammissione al passivo delle somme così come esposte nel Progetto di Stato passivo.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti di cui sopra in via privilegiata come proposto per la complessiva somma di Euro 14.312,23, oltre interessi al tasso legale come per legge.

- Viene esaminata la domanda n. 100 presentata da Segnaletica Stradale di Destro Paolo & C. S.N.C.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come richieste dai ricorrenti nelle osservazioni inviate ai sensi dell'art 95, comma 2, l.fall..

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti di cui sopra in via chirografaria per la complessiva somma di Euro 10.474,71.

- Viene esaminata la domanda n.107 presentata da Menconi S.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come richieste dai ricorrenti nelle osservazioni inviate ai sensi dell'art 95, comma 2, l.fall.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti di cui sopra in via chirografaria per la complessiva somma di Euro 3.494,45.

- Viene esaminata la domanda n. 131 presentata da Italtel S.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita,

propone l'ammissione al passivo della somma di 48.313,02 in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c., oltre interessi al tasso legale come per legge. Si conferma altresì che dalla contabilità di CIET risulta a credito della ricorrente la sola somma di Euro 48.313,02 (né la ricorrente produce documentazione opponibile alla procedura attestante l'esistenza di un credito superiore). Pertanto si propone l'esclusione delle restanti somme. Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dal ricorrente, come precisato dal Commissario nel presente verbale, in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c., oltre interessi al tasso legale come per legge. Si escludono le restanti somme in quanto non provate.

- Viene esaminata la domanda n. 136 presentata da Borgatta Massimo

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come esposte nel progetto di stato passivo. L'avv. Astengo insiste per l'ammissione al rango privilegiato.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

rinvia al 18 novembre 2014 per l'esame della domanda.

- Viene esaminata la domanda n. 144 presentata da SITE S.p.A.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come richieste dai ricorrenti nelle osservazioni inviate ai sensi dell'art 95, comma 2, l.fall. (dovendosi riconoscere gli interessi calcolati ai sensi del d.lgs. 231/02 in quanto liquidati in un provvedimento passato in giudicato).

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti di cui sopra in via chirografaria per la complessiva somma di Euro 63.168,99.

- Viene esaminata la domanda n.152 presentata da EDILIZIA EMILIANA DI AVERSA DOMENICO

. Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come richieste dai ricorrenti nelle osservazioni inviate ai sensi dell'art 95, comma 2, l.fall..

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti di cui sopra in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c. per la complessiva somma di Euro 32.839,55, oltre interessi al tasso legale.

- Viene esaminata la domanda n. 156 presentata da FASI – FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVO

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, ritiene opportuno precisare che, con riferimento al richiesto privilegio, gli artt. 2753 e 2754 c.c. prendono in considerazione i contributi obbligatori_dovuti per previdenza e assistenza, mentre i contributi versati da un contribuente al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fasi) hanno carattere di assistenza non obbligatorio, tanto che, per questo motivo, sono ritenuti non deducibili dall'i.r.pe.f. Ha, infatti, chiarito Cass. 21/03/1996, n. 2442 che "*non sono deducibili i contributi versati alla Cassa Autonoma di Previdenza Integrativa Sanitaria per i giornalisti italiani (CASAGIT), trattandosi di contributi non obbligatori, destinati ad assicurare ai soci e ai loro familiari un sistema integrativo dell'assistenza dovuta dal servizio Sanitario Nazionale e che, pertanto, non possono essere compresi tra quelli previdenziali*". Sicchè si propone l'esclusione del privilegio richiesto. Si propone l'ammissione, pertanto, in via chirografaria della sorte capitale (pari a Euro 30.952,00), oltre interessi al tasso legale.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette in via chirografaria la sorte capitale (pari a Euro 30.952,00), oltre interessi al tasso legale.

- Viene esaminata la domanda n.163 presentata da TECNOTES S.R.L.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo in via chirografaria della complessiva somma di Euro 25.893,21.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti in via chirografaria per la complessiva somma di Euro 25.893,21.

- Viene esaminata la domanda n. 171 presentata da SCAF S.R.L.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come esposte nel progetto di stato passivo, non avendo provato il creditore né il credito ulteriore né la prevalenza del lavoro sul capitale. L'avv. De Luca insiste per l'accoglimento del privilegio richiesto.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

rinvia per l'esame di detta domanda al 18 novembre 2014, ore 10.00.

- Viene esaminata la domanda n. 179 presentata da RM Impianti di Pippucci Roberto

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme richieste, con il privilegio previsto dall'art. 2751 *bis*, comma 1, n. 5 c.p.c.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel presente verbale di udienza.

- Viene esaminata la domanda n. 301 presentata da ELETTRDIESEL DI BERNICCHI E C.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2751, comma 1 n. 5 c.c. della complessiva somma di Euro 36.361,95, oltre interessi al tasso legale, oltre la somma di Euro 1.293,50 oltre IVA e CPA in via chirografaria.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti in via privilegiata ex art. 2751, comma 1 n. 5 c.c. per la complessiva somma di Euro 36.361,95, oltre interessi al tasso legale, oltre la somma di Euro 1.293,50 oltre IVA e CPA in via chirografaria.

- Viene esaminata la domanda n. 321 presentata da Elettrodue di Nardozi Andrea

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo della somma di 4.228,49 in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c. , oltre interessi al tasso legale come per legge.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dal ricorrente, come ivi precisato dal Commissario, in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c., oltre interessi al tasso legale come per legge.

- Viene esaminata la domanda n. 346 presentata da Officina Elettrodiesel di Marinangeli Angelo

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo di quanto richiesto dai ricorrenti con privilegio di cui all'art. 2751 *bis*, comma 1, n. 5 c.p.c.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel presente verbale..

- Viene esaminata la domanda n. 381 presentata da BANDINI ALFONSO

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo di quanto proposto nel Progetto, rilevando che, come da costante orientamento della Corte di Cassazione (in questo senso, Cass. Civile n. 12012/2011) l'imprenditore deve dimostrare la prevalenza del lavoro proprio e dei soci sul capitale e sull'apporto lavorativo di terzi, circostanza del tutto indimostrata. . L'avvocato della ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo.

- Viene esaminata la domanda n. 499 presentata da ISOCLIMA 2 DI POLEI GIANLUCA e C.

S.a.s.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo di quanto proposto nel progetto di stato passivo. Non può trovare accoglimento, difatti, la richiesta prededuzione in quanto non richiesta in sede di insinuazione al passivo. Con riferimento al richiesto privilegio artigiano, è la stessa ricorrente ad ammettere, nel decreto ingiuntivo prodotto, che il contratto intercorso con

CIET era un contratto di subappalto. Pertanto non può riconoscersi il privilegio richiesto. .
L'avvocato della ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 544 presentata da MACOR s.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo di quanto proposto nel Progetto. Sulla base della ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, difatti, risulta che quest'ultima non è in possesso dei requisiti dimensionali previsti per l'applicazione del privilegio richiesto (dichiara n. 14 dipendenti e dall'Unico 2012 risultano ricavi per Euro 667.833,00).

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale di udienza.

- Viene esaminata la domanda n. 581 presentata da CONCORDE SECURITY SERVICE S.R.L.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo di quanto richiesto dal ricorrente in via chirografaria.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel presente verbale per la complessiva di Euro 15.986,17.

- Viene esaminata la domanda n. 539 presentata da OFFICINE DIESEL SERVICE DI PIERINI MIRKO

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della CIET risulta la somma richiesta, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma indicata dal ricorrente. Non può riconoscersi, difatti, nel caso di specie, il privilegio richiesto in quanto le fatture sono state emesse, prevalentemente, per la vendita di beni prodotti da terzi, non risultando in alcun modo dimostrata neanche la prevalenza del fattore lavoro dell'imprenditore sul capitale. Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti in via chirografaria.

- Viene esaminata la domanda n. 540 presentata da OFFICINE DIESEL SERVICE DI PIERINI ROSSANO E C. SNC

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di

verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della CIET risulta la somma richiesta, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma indicata dal ricorrente. Non può riconoscersi, difatti, nel caso di specie, il privilegio richiesto in quanto le fatture sono state emesse, prevalentemente, per la vendita di beni prodotti da terzi, non risultando in alcun modo dimostrata neanche la prevalenza del fattore lavoro dell'imprenditore sul capitale.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti in via chirografaria.

- Viene esaminata la domanda n. 617 presentata da CIMA S.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, ritiene utile precisare che, con riferimento alla richiesta di riconoscimento in prededuzione sulla base del disposto dell'art. 118, comma, d.lgs. 163/06, tale richiesta non può trovare accoglimento in quanto, come già evidenziato ed come affermato dalla giurisprudenza di merito più recente *"Il meccanismo dettato dall'art. 118 del codice degli appalti, che prevede la sospensione del pagamento da parte dell'ente pubblico in favore della appaltatrice relativamente ai crediti da questa maturati fino a quel momento e relativi al S.A.L. accertato in contraddittorio fra le parti, presuppone l'esistenza di un contratto ancora in corso di esecuzione, che deve essere portato a termine, per poi giungere al collaudo dell'opera, mentre in caso di fallimento dell'affidatario il contratto fra questo e la stazione appaltante si scioglie ipso iure"* (Trib. Bolzano, 25.2.2014). Si propone quindi la conferma di quanto dedotto nel progetto di stato passivo. Con riferimento all'ulteriore pretesa creditoria di Euro 140.762,90, si rammenta al ricorrente che il commissario è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Non vi è prova, inoltre, che la certificazione rilasciata dall'USL Rimini attenga proprio ai lavori di cui alla fattura n. 19/14.

Sicché, stante altresì la mancanza di riscontro in contabilità di tale fattura, se ne propone l'esclusione. L'avv. Salvatori insiste per l'ammissione del credito in prededuzione per i motivi da ultimo indicati con memoria inviata a mezzo PEC in data 9 ottobre 2014 , producendo memoria con gli allegati in originale. L'avvocato della ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e confermate nel presente verbale di udienza.

- Viene esaminata la domanda n. 621 presentata da TELEFONIKA GROUP S.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo di quanto proposto nel Progetto.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo.

- Viene esaminata la domanda n. 622 presentata da S.I.T.I. & TEL SRL

IL commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come evidenziate nel progetto di stato Passivo. L'ulteriore documentazione prodotta è, ancora una volta, del tutto priva di data certa e come tale inopponibile alla procedura.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 628 presentata da MONTECCHIARINI ADELELMO di Montecchiarini F.& C. snc

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della CIET risulta la somma richiesta, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma indicata dal ricorrente. Non può riconoscersi, difatti, nel caso di specie, il privilegio richiesto in quanto le fatture sono state emesse, prevalentemente, per la vendita di beni prodotti da terzi, non risultando in alcun modo dimostrata neanche la prevalenza del fattore lavoro dell'imprenditore sul capitale.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti in via chirografaria.

- Viene esaminata la domanda n. 664 presentata da M.G. Mancini Guido s.n.c.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo di quanto proposto nel Progetto, rilevando che, come da costante orientamento della Corte di Cassazione (in questo senso, Cass. Civile n. 12012/2011) l'imprenditore deve dimostrare la prevalenza del lavoro proprio e dei soci sul capitale e sull'apporto lavorativo di terzi, circostanza del tutto indimostrata (dato che è lo stesso ricorrente a confermare di impiegare n. 14 lavoratori estranei alla compagine sociale ed al proprio nucleo familiare).

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo.

- Viene esaminata la domanda n. 665 presentata da Bacci Paolo

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone la conferma di quanto già evidenziato nel progetto di stato passivo. È la stessa ricorrente a confermare di aver avuto, per i periodi d'imposta 2010 e 2011, fatturati superiori a 1,5 milioni di Euro, circostanza che da sola esclude la sussistenza del privilegio artigiano.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo.

- Viene esaminata la domanda n. 700 presentata da Fallimento Eurotel Snc di Canzonetta Enzo & C

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone la conferma di quanto già evidenziato nel progetto di stato passivo. È la stessa sottoposizione della società alla procedura concorsuale fallimentare a denotare la sussistenza di attività commerciale dell'impresa e la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2751 *bis*, comma 1, n. 5 c.c. La ricorrente dichiarava nel 2010 un volume d'affari superiore a 1 milione e di Euro ben 18 dipendenti. Né tantomeno può pensarsi che l'avvenuta ammissione del credito vantato dalla ricorrente alla procedura concordataria innanzi al Tribunale di Roma valga quale riconoscimento del debito, avendo, come noto, esclusivamente valenza endoconcorsuale. L'avvocato della ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale di udienza.

- Viene esaminata la domanda n. 707 presentata da METALLURGICA BRESCIANA S.P.A.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo della somma di Euro 12.544,09, oltre interessi al tasso legale come per legge.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti, come ivi precisato dal Commissario, in via chirografaria.

- Viene esaminata la domanda n. 710 presentata da NRG di CAVALLINI GUSTAVO

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo con il privilegio richiesto della sola somma risultante dalla contabilità della CIET, pari ad Euro 13.362,17, non essendo stata prodotta documentazione avente data certa probante l'ammontare del credito richiesto.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

sulla base di quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4213 del 20 febbraio 2013, rinvia per l'esame di tale domanda alla prossima udienza del 18 novembre 2014.

- Viene esaminata la domanda n. 711 presentata da ETL s.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, ritiene utile precisare che, con riferimento alla richiesta di riconoscimento in prededuzione

sulla base del disposto dell'art. 118, d.lgs. 163/06, tale richiesta non può trovare accoglimento in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di merito più recente "*Il meccanismo dettato dall'art. 118 del codice degli appalti, che prevede la sospensione del pagamento da parte dell'ente pubblico in favore della appaltatrice relativamente ai crediti da questa maturati fino a quel momento e relativi al S.A.L. accertato in contraddittorio fra le parti, presuppone l'esistenza di una contratto ancora in corso di esecuzione, che deve essere portato a termine, per poi giungere al collaudo dell'opera, mentre in caso di fallimento dell'affidatario il contratto fra questo e la stazione appaltante si scioglie ipso iure*" (Trib. Bolzano, 25.2.2014). Nello stesso senso anche il Tribunale di Pavia che, con il decreto 26.2.2014 ha confermato che, poiché la ratio dell'art. 118, comma 3, Cod. Appalti consiste sia nella tutela della posizione dei subappaltatori, i cui crediti sono garantiti direttamente mediante pagamento della stazione appaltante (o indirettamente, tramite controllo della certificazione confessoria dell'avvenuto pagamento da parte dell'appaltatore – fatture quietanzate), sia nella tutela della stazione appaltante stessa, non esposta ad eventuali doppi pagamenti, "*il suddetto meccanismo opera nella fisiologia delle dinamiche degli appalti, cioè tra contraenti in bonis: intervenuto il fallimento della società appaltante, occorre fare riferimento alla normativa speciale concorsuale*". Intervenuto, infatti il fallimento della società appaltante, "*vengono meno le ragioni di tutela del subappaltatore e della committenza di cui all'art. 118, comma 3, cod. appalti: l'accertamento del credito concorsuale del subappaltatore in sede di verifica del passivo, da un lato fa venir meno il potere/dovere di sospensione dei pagamenti dovuti all'appaltatore da parte della committenza e, dall'altro, esclude quel nesso di strumentalità tra pagamento al subappaltatore e pagamento all'appaltatore che giustificerebbe il rango prededucibile*". Si propone quindi la conferma di quanto dedotto nel progetto di stato passivo. L'avvocato della ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale di udienza.

- Viene esaminata la domanda n. 837 presentata da PROJECT COSTRUZIONI SCARL

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo così come richiesto dai ricorrenti.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti, come ivi precisato dal Commissario, in via chirografaria per la somma di Euro 118.580,02.

- Viene esaminata la domanda n. 854 presentata da AS Investimenti S.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo richiesta così come esposta nel Progetto di stato passivo. Ciò anche alla luce della circostanza che il ricorrente chiede l'applicazione del privilegio ex art. 2764 c.c. su dei beni diversi da quelli indicati dal predetto articolo. L'avvocato della ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti, come ivi precisato dal Commissario, in via chirografaria.

- Viene esaminata la domanda n. 883 presentata da NALDONI A. DI PORCELLINI MARIA GRAZIA & C. Sas

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo della somma di 18.527,12 in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti, come ivi precisato dal Commissario, in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c..

- Viene esaminata la domanda 894 presentata da Magro Impianti S.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, conferma quanto proposto nel progetto di stato passivo. È lo stesso ricorrente difatti a confermare, nelle fatture richieste in insinuazione, di aver realizzato, in virtù di un contratto di subappalto, opere stradali nonché di impiantistica e, quindi, di vantare crediti in virtù di un contratto d'appalto d'opera. Né tantomeno può desumersi il carattere privilegiato del credito dai bilanci prodotti dal ricorrente, i quali evidenziano ricavi per Euro 556.876,00 per l'esercizio 2011 e Euro 490.782,00 per l'esercizio 2010. Si conferma altresì che dalla contabilità di CIET risulta a credito della ricorrente la sola somma di Euro 227.505,66 (né il ricorrente produce documentazione opponibile alla procedura attestante l'esistenza di un credito superiore) e che, quindi, al netto della compensazione per Euro 11.683,69, la somma di cui si propone l'ammissione al passivo in via chirografaria è di Euro 215.821,97.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n.936 presentata da SCHIERA SALVATORE

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, conferma quanto proposto nel progetto di stato passivo. È lo stesso ricorrente difatti a confermare di aver realizzato, in virtù di un contratto di subappalto, *“opere edilizie murarie con fornitura dei relativi materiali”* e, quindi, di vantare crediti in virtù di un contratto d'appalto d'opera.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo.

- Viene esaminata la domanda n. 1028 presentata da Copy Service

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, conferma quanto proposto nel progetto di stato passivo. L'avvocato della ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

rilevato che il decreto ingiuntivo non risulta provvisto dell'attestazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., ammette il credito con sorte capitale per Euro 26.490,51, con interessi al tasso legale come per legge

- Viene esaminata la domanda n. 1103 presentata da Rettifica Aretina snc di Secondini Paolo

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, conferma quanto proposto nel progetto di stato passivo. Nelle fatture prodotte il prezzo per i beni venduti supera di gran lunga le somme richieste per la manodopera e, quindi, non è dimostrata la prevalenza del fattore lavoro sul capitale. L'avvocato della ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 1113 presentata da Carrozzeria Blasi Pierluigi e Occhini Snc

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, conferma quanto proposto nel progetto di stato passivo. Nelle fatture prodotte il prezzo per i beni venduti supera di gran lunga le somme richieste per la manodopera e, quindi, non è dimostrata la prevalenza del fattore lavoro sul capitale. Anzi, dalle situazioni

patrimoniali allegate, risultano, per l'anno 2011, ricavi per vendite doppi rispetto a quanto ricavato dai servizi di manodopera (Euro 200.582,68 a fronte di Euro 115.621,005).

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 1171 presentata da Costruzioni Edili C.D.S. s.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come evidenziate nel progetto di stato passivo. . L'avvocato della ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo.

- Viene esaminata la domanda n. 1175 presentata da IMPERIALE FRANCO

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come evidenziate nel progetto di stato passivo. È lo stesso ricorrente a precisare che il credito deriva da un contratto di subappalto, peraltro d'opera e non di servizi, essendo incoferente la giurisprudenza citata.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti in via chirografaria secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 1192 presentata da Latini Stefano

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita,

propone l'ammissione al passivo delle somme così come evidenziate nel progetto di stato passivo, seppur in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c. Con riferimento al quantum della pretesa creditoria, si precisa che, già in sede di progetto, il commissario ha precisato che *“ Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori”*. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta solamente parte del credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via privilegiata della sola somma di Euro 90.350,82 vantata a titolo di sorte capitale, oltre interessi al tasso legale sino al 9 agosto 2013, non avendo il ricorrente, neanche con le osservazioni, prodotto documentazione opponibile alla procedura attestante un maggior credito. Con riferimento agli interessi ex d.lgs. 231/02, si rammenta che gli stessi non sono applicabili ai crediti oggetto di procedure concorsuali, ex art. 1, comma 2, del medesimo provvedimento legislativo, a meno che gli stessi non siano stati liquidati in un provvedimento passato in giudicato. In questo senso, Tribunale di Pescara, 10 febbraio 2009, a mente della quale *“La disposizione contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 231/2002, il quale prevede la non applicazione della speciale normativa sulle transazioni commerciali ai “debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore” deve essere intesa, per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile, nel senso che l'esclusione riguarda gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento; il tasso non potrà, quindi, essere determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. citato, a meno che gli interessi in questione non siano stati liquidati con provvedimento giudiziario passato in giudicato”*.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti in via privilegiata *ex art. 2751 bis*, comma 1, n. 5 c.c. per la sola somma di Euro 90.350,82, per le motivazioni indicate dal Commissario Strordinario nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 1207 presentata da Fiore s.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della CIET risulta la somma richiesta, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma indicata dal ricorrente

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti in via chirografaria.

- Viene esaminata la domanda n. 1220 presentata da MELOTTI DARIO

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come già esposte nel progetto di stato passivo. Come da insegnamento della Corte di Cassazione, *"il decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. non ha efficacia di giudicato formale e sostanziale e non è opponibile alla procedura fallimentare"* (Cass. 13.02.2012, n. 2032), sicché non è possibile ammettere né gli interessi né le spese in esso liquidati. Nonostante quanto asserito da controparte, inoltre, non vi è la benché minima prova della prevalenza

del fattore lavoro su altri fattori della produzione (quali la vendita di beni prodotti da terzi) non potendosi dedurre ciò dall'oggetto generico dell'attività d'impresa.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo, oltre interessi al tasso legale come per legge.

- Viene esaminata la domanda n.1227 presentata da C.B.M. S.R.L.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come già esposte nel progetto di stato passivo. Nonostante l'integrazione il ricorrente non dimostra la prevalenza del fattore lavoro sul capitale, nonché l'effettivo oggetto della prestazione.

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo, oltre interessi al tasso legale come per legge.

- Viene esaminata la domanda n.1230 presentata da SAROM S.p.A.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come già esposte nel progetto di stato passivo.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti di cui sopra con prelazione ipotecaria per la complessiva somma di Euro 34.207,48.

- Viene esaminata la domanda n. 1237 presentata SPAR S.C.R.L.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita,

propone l'ammissione al passivo delle somme così come già esposte nel progetto di stato passivo. Nonostante quanto asserito dal ricorrente, difatti, alla presente procedura trovano applicazione gli art. 93 e ss della l.fall., con conseguente applicabilità della giurisprudenza espressasi su tali disposizioni di legge. Si propone nuovamente l'esclusione per il privilegio richiesto in quanto i beni venduti dal ricorrente non presentano alcuna delle caratteristiche di manualità ed artigianalità richieste per l'applicazione di detto privilegio. Peraltro, dai documenti prodotti risultano ricavi per oltre Euro 8.900.000,00, circostanza che da sola esclude l'artigianalità dell'impresa.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo, oltre interessi al tasso legale come per legge.

- Viene esaminata la domanda n. 1239 presentata da Ditta EDILE Mucaj Astrit

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo della somma di Euro 19.531,27, oltre interessi al tasso legale come per legge, in via privilegiata ex art. 2751 *bis*, comma 1, n. 5 c.c.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti, come ivi precisato dal Commissario, in via privilegiata ex art. 2751 *bis*, comma 1, n. 5 c.c..

- Viene esaminata la domanda n. 1242 presentata da Elettromeccanica Galli Italo S.p.A.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dalla ricorrente, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone il rigetto della domanda in quanto dall'esame delle scritture contabili di Ciet Impianti S.p.A. in a.s. il credito richiesto dalla ricorrente risulta totalmente compensato con crediti vantati dalla stessa Ciet in forza delle fatture nn. 4962/11,

4963/11, 4964/11 e 4965/11 e come da comunicazione inviata da Ciet alla ricorrente in data 16 aprile 2012.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

rigetta la domanda proposta dal ricorrente con le motivazioni indicate dal Commissario nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 1249 presentata da ECOTECH s.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo, oltre quanto previsto nel progetto di stato passivo, della ulteriore somma di Euro 17.985,07 in via chirografaria a titolo di interessi al tasso legale.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti in via chirografaria per Euro 1.065.048,63 nonché in via privilegiata ex art. 2758 c.c. sui beni oggetto della cessione per Euro 209.431,20.

- Viene esaminata la domanda n. 1245 presentata da LA SERENA SNC DI BETTINI GIAN PIERO E C.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come già esposte nel progetto di stato passivo. Nonostante quanto asserito da controparte, inoltre, non vi è la benché minima prova della prevalenza del fattore lavoro su altri fattori della produzione non potendosi dedurre ciò dall'oggetto generico dell'attività d'impresa. L'avvocato della ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo, oltre interessi al tasso legale come per legge.

- Viene esaminata la domanda n. 1252 presentata da ORSOLINI AMEDEO S.P.A.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come già esposte nel progetto di stato passivo.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo, oltre interessi al tasso legale come per legge.

- Viene esaminata la domanda n. 1261 presentata da Società Cooperativa Archeologica

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come già esposte nel progetto di stato passivo. L'attività esercitata dalla ricorrente è prettamente intellettuale e pertanto non rintra nell'ambito di applicazione de privilegio richiesto. Non può ammettersi neanche quanto richiesto a titolo di interessi in quanto il d.lgs. 231/2002 non trova applicazione per i crediti oggetto di procedure concorsuali. Con riferimento al quantum della pretesa creditoria, il Commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della CIET risulta la somma richiesta, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma indicata dal ricorrente

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni ivi indicate dal Commissario per la somma di Euro 10.167,60 in via chirografaria.

- Viene esaminata la domanda n. 1263 presentata da Baronti Michela

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, rilevato un errore materiale nell'importo rilevato nel progetto di stato passivo e nelle motivazioni in esso contenute, propone l'ammissione al passivo della sola somma di Euro 41.562,73 in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c. Con riferimento al *quantum* della pretesa creditoria, si precisa difatti che, già in sede di progetto, il commissario ha precisato che " *Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori*". Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta solamente parte del credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via privilegiata della sola somma di Euro 41.562,73.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

rinvia per l'esame di detta domanda al 18 novembre 2014.

IL GIUDICE DELEGATO

Dichiara provvisoriamente esecutivo lo stato passivo parziale di CIET Impianti S.p.A. in A.S., lo stato passivo delle domande di rivendica e/o restituzione di CIET Impianti S.p.A. in A.S. e lo stato passivo delle domande di rivendica e/o restituzione di T.T.E. S.p.A. in A.S., così come modificati e con le motivazioni richiamate nel presente verbale di udienza, rinvia all'udienza del 18 novembre 2014 - ore 10.00 per l'esame delle:

- 1) domande di insinuazione al passivo presentate tempestivamente dai FORNITORI di SICURT S.P.A. IN A.S., T.T.E. S.P.A. IN A.S., MANCINI RE S.R.L. IN A.S., MANCINI GROUP S.R.L. IN A.S. e COMETI S.P.A. IN A.S.;
- 2) domande di insinuazione al passivo di CIET Impianti S.p.A. presentate tempestivamente da Leasys S.p.A., MC Studio Calamai e Fondazione Opera Diocesana della Carità Della Verità, nonché per l'esame delle domande rinviata a tale data durante l'udienza odierna, ovvero n. 1160 - Fallimento P.L. Snc Di Mica Liviu & C., n. 700 - Fall. Eurotel Snc, n. 171 SCAF, n. 1263 - Baronti Michela e n. 136 Borgatta Massimo, n. 710 - NRG di CAVALLINI GUSTAVO;
- 3) domande tempestive di rivendica e/o restituzione presentate dai creditori di Cometi S.p.A. in A.S., Mancini Re S.r.l. in A.S. e Sicurt S.p.A. in A.S.